

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**

Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 8 maggio 2019

Determinazione n. AG /22/2019

AREA PROPONENTE		Area Affari Generali e Legali	
Responsabile del procedimento		Avv. Massimo Meraviglia	Firmato digitalmente
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Responsabile Economico – Finanziario (dott. Marco Milesi)	Firmato digitalmente
Prot.	Oggetto:	Nomina perito in riferimento ai fatti avvenuti il 30 aprile 2019 in occasione dell'incendio del sottotetto del reparto Turolto.	

Il Responsabile dell'Area,

visto che in data 30 aprile 2019 si è sviluppato un incendio che ha interessato il sottotetto del reparto Turolto, l'incendio ha colpito circa 20 mq di sottotetto è stato spento prontamente dal personale interno e dall'aiuto risolutorio dei Vigili del fuoco prontamente allertati;

ricordato che, a termine di contratto ramo Incendio, si è proceduto ad aprire posizione assicurativa presso la compagnia contraente ITAS Mutua;

dato atto che, alla luce dell'importanza dell'evento sia dal punto di vista economico che tecnico estimativo, il broker assicurativo ha suggerito l'opportunità di farsi assistere da un tecnico nella gestione della procedura di stima del danno materiale nonché delle perdite finanziarie in contraddittorio con il perito nominato dalla Compagnia assicuratrice, garantendo oltre ad una consulenza tecnica di qualità, una riduzione di tempi di definizione;

considerato che in questa prospettiva, di tempi ristretti, il broker AON (intermediario assicurativo dell'Ente) ha proposto come perito di parte dell'Ente l'ing. Marco Balzarini – via Val Lavizzana 10 – 20146 Milano, sostanzialmente attiguo a piazza Gambara e quindi alla sede del Pio Albergo Trivulzio;

evidenziato che gli oneri conseguenti a tale nomina del perito di parte sono coperti da polizza, con contributo da parte della Compagnia pari al limite del 3% del danno indennizzabile con il massimo di € 30.000,00 per sinistro e per anno, senza applicazione della franchigia;

dato atto che la richiesta del perito rientra nel valore indicato in polizza per cui non risulta allo stato prevedibile un onere a carico di questo Ente per detta attività;

considerato che nei fatti comunque l'Ente dovrà anticipare la somma al Perito per poter poi essere risarcito dalla Compagnia di Assicurazione ma che allo stato - proprio perché la perizia non è stata ancora esperita la stima per la consulenza non può essere precisata - non è possibile identificare il

costo della perizia stessa che, come sopra specificato, dovrà essere anticipato dall'Ente per poter poi essere rimborsato dalla Compagnia di Assicurazione ITAS Mutua;

precisato quindi sin da ora che all'atto della chiusura della prestazione peritale sarà necessario valutare la richiesta del perito e solo in quel caso potrà identificarsi la spesa da riconoscere, spesa comunque contrattualmente riconducibile a rimborso integrale da parte della Compagnia di Assicurazione;

ritenuto pertanto di indicare - solo con finalità di formale garanzia della copertura dell'onere - il valore massimo teoricamente quantificabile in 30.000 euro, fermo restando che tale importo dovrebbe riferirsi ad un danno risarcibile di 1.000.000,00 di euro, non prevedibile allo stato, talché il valore di 30.000 euro viene indicato per mera cautela contabile all'interno della gestione del budget e che l'importo da riconoscersi sarà da verificare in sede di valutazione della parcella definita dopo la conclusione della perizia e in accordo col valore stimato risarcibile dalla Compagnia (parcella il cui importo – si ribadisce – verrà anticipato da questo Ente ma poi rimborsato dalla Compagnia a termini di contratto);

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Area Affari Generali e Legali;

attestata la legittimità dell'atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile economico-finanziario, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

DISPONE

per tutte le motivazioni citate in premessa,

1. di incaricare l'ing. Marco Balzarini, con domicilio professionale in via Val Lavizzano 10, Milano, per l'effettuazione di perizie tecniche inerenti ai fatti intervenuti il 30 aprile 2019, all'incendio del sottotetto, così come meglio indicato in premessa in contraddittorio con il perito che verrà individuato da parte di ITAS Mutua;
2. di dare atto che la spesa prevedibile per questa attività professionale è riconducibile a specifica clausola dedotta in polizza e che pertanto a conclusione dell'iter amministrativo di gestione del sinistro è prevedibile non graverà sul bilancio dell'Ente, fermo restando che l'importo da anticipare da parte di questo Ente (e che verrà poi rimborsato dalla Compagnia di Assicurazione) non è allo stato determinabile pur dandosi atto che anche nel suo valore massimo rientra nell'ambito della disponibilità di budget registrata a bilancio talché a fini di correttezza amministrativa si individua un importo cautelativamente quantificato in euro 30.000,00 da porre carico del finanziamento nell'ambito delle previsioni del budget 2019 come da annotazione dell'Area Economico Finanziaria Co.ge. 520.084.00100 bdg n. 57/2019.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali
(avv. Massimo Meraviglia)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c) del Reg. Org. Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)

Atto firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate